

Oliviero Diliberto

Un'edizione popolare e divulgativa della Legge delle XII Tavole (*)

1. All'alba del secolo scorso, la casa editrice Sonzogno di Milano dava alle stampe un volumetto in brossura editoriale:

Leggi delle XII Tavole. Testo e traduzione del Dottor Nereo Cortellini, Milano, Società Editrice Sonzogno (Biblioteca Universale n. 267), 1900¹, pp. 79.

La casa editrice Sonzogno, fondata come semplice tipografia sul finire del '700, era diventata, nella seconda metà dell' '800, sotto la guida di Edoardo Sonzogno (1836-1920), un colosso editoriale-industriale «tra i più grandiosi e tecnologicamente avanzati»² dell'allora giovane Stato unitario d'Italia³. E' il più grande editore milanese dell'epoca e alterna indifferentemente la pubblicazione di libri con giornali e riviste periodiche anche di larghissima diffusione⁴.

*) Questo contributo è destinato anche al volume collettivo «Littératures populaires du droit», a cura di Laetitia Guerlain et Nader Hakim, di prossima pubblicazione. Ringrazio di cuore i curatori per avermi permesso di pubblicare il mio contributo anche in questa sede.

¹) La data si ricava dalla *Prefazione* dell'autore (p. 4), contrariamente alla seconda edizione, del 1905, nella quale la data è specificata nella gerenza editoriale (p. 2).

²) Cfr. P. CACCIA, sv. 'Sonzogno', in «Editori italiani dell'Ottocento. Repertorio» (cur. A. Gigli Marchetti, M. Infelise, L. Miscilli Migliorini, M. I. Palazzolo, G. Turi), II, Milano 2004, p. 1035.

³) Sulle vicende storiche della Sonzogno, oltre al prezioso lavoro segnalato nella nota che precede, si veda G. RAGONE, *Un secolo di libri. Storia dell'editoria italiana dall'Unità al post-moderno*, Torino, 1999, p. 32 nt. 12, p. 43 ss., p. 47 ss.; N. TRANFAGLIA, A. VITTORIA, *Storia degli editori italiani*, Roma-Bari, 2000, p. 68 s. e 75 ss.; A. CADIOLI, G. VIGINI, *Storia dell'editoria italiana dall'Unità a oggi*, Milano, 2012, p. 27.

⁴) Ad esempio, tra i molti periodici, spiccano «Il Secolo» e «Il Secolo Illustrato» (a larghissima tiratura); giornali per le famiglie («La Novità. Tesoro delle Famiglie», «Il Ricamo», «La Moda Illustrata», la «Biblioteca Illustrata pei Fanciulli»); periodici di viaggio («Le Cento Città d'Italia»; «Giornale Illustrato dei Viaggi»; «Viaggi intorno al Mondo»); manuali pratici («Biblioteca del Popolo. Propaganda d'Istruzione»). Non mancano, infine, le collane di divulgazione giuridico-pratica («Collezioni legali», «Biblioteca Legale Economica»). Traggio le

La Sonzogno edita, contemporaneamente, differenziando così il proprio pubblico, monografie colte (e specialistiche) e letteratura squisitamente popolare (ad esempio: la «Biblioteca Classica Economica», la «Biblioteca Romantica Illustrata», la «Biblioteca Romantica economica» e la «Biblioteca Romantica Tascabile» o i primi romanzi polizieschi: negli anni venti del '900 inizierà anche la pubblicazione, tra l'altro, delle avventure di Arsène Lupin); darà alle stampe collane che oggi definiremmo «sensazionalistiche» (ad esempio quelle sui processi celebri e un po' scabrosi: «I processi celebri illustrati»; «I Tribunali») e al contempo una raffinatissima «Casa musicale Sonzogno».

Dal 1882, inizia la pubblicazione della «Biblioteca Universale. Antica e Moderna», dedicata espressamente alla diffusione della letteratura: nella stessa collana editoriale appaiono, infatti, i classici latini e greci, quelli della letteratura italiana e straniera, gli autori contemporanei (ad esempio D'Annunzio), con qualche non banale incursione tra i saggi di storia della filosofia o della politica (ad esempio Cattaneo, Descartes, Erasmo da Rotterdam, Feuerbach, Kant, Mazzarino, Mazzini, Montaigne, Montesquieu, More, Romagnosi, Rousseau, Schopenhauer e alcuni altri): ma si tratta pur sempre di saggi che presentavano anche una forte caratura letteraria.

In campo giuridico, vengono pubblicati il già allora celeberrimo *Dei Delitti e delle Pene* di Cesare Beccaria (n. 93) e il *Saggio critico del diritto penale* (Napoli, 1872)⁵ di Giovanni Bovio (n. 292 della collana). Ma la circostanza per noi forse più suggestiva è la pubblicazione, nella medesima collana (n. 322-323), di un testo chiave dell'Induismo – a metà strada tra il diritto e il sacro – quale *Le leggi di Manu*⁶. Una scelta decisamente coraggiosa, se non audace.

Insomma, Sonzogno non si limita alla pubblicazione di volumi di sicuro successo, ma cerca di *formare il gusto* delle classi colte italiane (la collana «concorre quindi ... alla diffusione del gusto letterario e artistico della nazione»)⁷, in una Milano cosmopolita, offrendo letture a 360 gradi: alcune di largo impatto e, al contempo, altre decisamente difficili, raffinate ed elitarie (penso anche ad alcuni autori classici minori e poco noti al largo pubblico: Frontino, Longo Sofista, Paolo Diacono).

Nella produzione della Sonzogno, e specialmente nella medesima «Bi-

notizie sull'attività editoriale della Sonzogno, oltre che dalla letteratura citata nella nota precedente, anche direttamente dal *Catalogo Generale Società Editrice Sonzogno*, Milano, 1902.

⁵ Per tutti, si veda A. SCIROCCO, sv. 'Bovio, Giovanni', in «Dizionario Biografico degli Italiani», XIII, Roma, 1971, p. 553.

⁶ Per tutti, A. SCHIAVONE, *Prefazione*, in «Il Trattato di Manu sulla norma» (cur. F. Squarcini e D. Cuneo), Torino, 2010, p. VII ss.

⁷ *Catalogo Generale* (1902), cit., p. 20.

biblioteca Universale», si coglie peraltro anche una schietta vena di ispirazione sociale e in qualche misura proprio socialisteggiante: il già menzionato Giovanni Bovio era giurista di ispirazione socialista-repubblicana, ma la Sonzogno editerà anche – e soprattutto – il saggio *Sulla rivoluzione* di Pisacane (n. 339) e i libri di Felice Cavallotti (n. 20 e 211), primo deputato socialista nel Parlamento del Regno d'Italia. Non a caso, si tratta di scelte editoriali esplicitamente rivolte ai «lettori d'ogni classe»⁸.

Divulgazione, dunque, ma scelte anche editorialmente raffinate e audaci.

2. Autore⁹ dell'edizione delle *Leggi delle XII Tavole* è Nereo Cortellini. Antichista poliedrico, è autore, sempre con Sonzogno, di un'opera intitolata *Primi elementi di numismatica generale* (1899); pubblicherà anche *A proposito di alcune date incerte dell'ultimo decennio del regno di Tiberio* (D'Amico, Messina, 1897); *Le monete di Caligola nel Coben* (Cogliati, Milano, 1898); *Vita di Caligola* e *A proposito del verso 19 dell'Eletra di Sofocle* (entrambi per i Fratelli Fusi, Pavia, 1901), nonché alcuni discorsi celebrativi. Fu anche direttore dell'antica prestigiosa Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia¹⁰.

Cortellini non ha, dunque, una formazione giuridica in senso stretto, anche se, al termine dell'edizione delle XII Tavole, oggetto di questa indagine (p. 78), dopo aver proposto una bibliografia essenziale sull'argomento (su cui tornerò a breve), asserisce di essersi avvalso anche delle «lezioni raccolte in dispense» del corso di *Storia del diritto romano* tenuto nell'Ateneo pavese dal grande gius-romanista Contardo Ferrini: ma non è dato sapere se Cortellini ne avesse effettivamente seguito o meno le lezioni o (come ritengo più probabile) avesse consultato solo le relative dispense.

In ogni caso, la «Bibliografia delle opere consultate» (p. 77 s.) evidenzia sicuramente la conoscenza delle principali trattazioni (soprattutto ottocentesche, come piuttosto ovvio) sulle XII Tavole. Cortellini elenca (in ordine cronologico): Dirksen 1824¹¹; Vico, nell'edizione italiana di Ferrari, 1843;

⁸ *Catalogo Generale* (1902), *loc. ult. cit.*

⁹ Circostanza singolare è che, nel Catalogo del 1902 già citato, il volumetto sulle XII Tavole sia attribuito ad autore ignoto (p. 23), come se Cortellini fosse il mero curatore di un'opera (l'antica Legge, appunto) della quale non si conosce l'effettivo autore.

¹⁰ Per tutti, di recente, si veda L. GAVAZZI, *Angelico Aprosio, la Biblioteca Aprosiana e il complesso di S. Agostino a Ventimiglia*, Ventimiglia, 2010.

¹¹ H.E. DIRKSEN, *Uebersicht der bisherigen Versuche zur Kritik und Herstellung des Textes der Zwölf-Tafeln-Fragmente*, Leipzig, 1824. Cfr. O. DILIBERTO, *Bibliografia ragionata delle edizioni a stampa della Legge delle XII Tavole (sec. XVI-XX)*, Roma, 2001, p. 176 s., e J.-L. FERRARY, *Saggio di storia della palinogenesi delle Dodici Tavole*, in «Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli

Shoell 1866¹²; Bruns 1880¹³; Voigt 1883¹⁴; Goodwin, nella traduzione italiana di Luigi Gaddi, con prefazione di Pietro Cogliolo, 1887¹⁵; più alcuni manuali di *Storia del diritto romano*. Si tratta di non poche opere, dunque, e sicuramente importanti, ancorché ne manchino alcune di rilievo, quale proprio la restituzione delle XII Tavole del già menzionato Pietro Cogliolo¹⁶, di cui Cortellini conosce solo una prefazione.

Colpisce, inoltre, nella medesima Bibliografia, l'intreccio (e l'oggettiva confusione) tra autori moderni e fonti antiche: Cicerone, Dione Cassio, Dionigi di Alicarnasso, Festo, Gellio, Livio e i giuristi romani Gaio, Paolo e Ulpiano sono elencati in ordine alfabetico insieme alla dottrina.

3. Ma è tempo di avvicinarci al testo vero e proprio proposto da Cortellini.

Come abbiamo già constatato, non si tratta, per la collana in esame, dell'unico testo di diritto. Ma certo, in quel torno di tempo, aver scelto – di tutto il diritto romano – proprio l'antichissima raccolta decemvirale colpisce.

Ma non si tratta, forse, di un caso. L'antica Legge decemvirale andava vivendo – a cavaliere tra la fine dell'800 e i primi decenni del '900 – una stagione di grande diffusione editoriale (e in ogni latitudine). Era, come ho avuto modo di scrivere altrove, «argomento *à la page* tra i dotti di quel tempo»¹⁷. Sonzognò, editore attento anche alle mode, coglieva probabilmente così un

Umanisti» (cur. M. Humbert), Pavia, 2005, p. 549.

¹² R. SCHOELL, *Legis Duodecim Tabularum Reliquiae*, Leipzig, 1866. Cfr. ancora DILIBERTO, *Bibliografia*, cit., p. 203, e FERRARY, *Saggio*, cit., p. 544 ss.

¹³ C.G. BRUNS, *Fontes Iuris Romani Antiqui. Leges et negotia*, Tübingen, 1860. La prima edizione di questa fortunatissima silloge di fonti giuridiche romane è appunto del 1860. La seconda edizione è del 1871, la terza del 1876, la quarta del 1879 (e non 1880 come riporta Cortellini). Dalla quinta edizione, si ebbe la cura di Theodor Mommsen (Freiburg i.B., 1887) e poi di Theodor Mommsen e Otto Gradenwitz (Freiburg i.B., 1893). L'edizione definitiva, la settima, a cura del solo Gradenwitz, è del 1909. Cfr. ancora DILIBERTO, *Bibliografia*, cit., p. 203, e FERRARY, *Saggio*, cit., p. 544 ss.

¹⁴ M. VOIGT, *Die XII Tafeln. Geschichte und System des Civil- und Criminal-Rechtes, wie -Processes der XII Tafeln nebst deren Fragmenten*, Erster Band: *Geschichte und allgemeine juristische Lehrbegriffe der XII Tafeln nebst deren Fragmenten*. Zweiter Band: *Das Civil- und Criminalrecht der XII Tafeln*, Leipzig 1883 (ristampa anastatica Scientia Verlag, Aalen, 1966). Cfr. DILIBERTO, *Bibliografia*, cit., p. 210, e FERRARY, *Saggio*, cit., p. 549.

¹⁵ F.J. Goodwin, *The Twelve Tables*, London 1885 (poi anche 1866²).

¹⁶ P. Cogliolo, *Manuale delle Fonti del Diritto Romano secondo i risultati della più recente critica filologica e giuridica*, I, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1885 (poi Torino, stesso editore, 1911²). Le XII Tavole si trovano nelle p. 3-8: DILIBERTO, *Bibliografia*, cit., p. 212 s.

¹⁷ O. DILIBERTO, *Una sconosciuta monografia palermitana sulla palinogenesi delle XII Tavole (e un curioso caso di omonimia)*, in «AUPA.», LVIII, 2015, p. 291 ss. e nt. 29.

po' anche lo spirito del tempo: pubblicava, cioè, un testo giuridico antichissimo (ed oggettivamente di difficile interpretazione anche per gli specialisti: tornerò a breve sul punto), con qualche azzardo editoriale, del quale sarà tuttavia ripagato (cfr. § 6) con le vendite.

D'altro canto, la circostanza che le XII Tavole fossero percepite *anche* come «monumento letterario», e non solo giuridico, è in linea con ciò che gli stessi autori romani antichi affermavano con solennità ed orgoglio. Cicerone (*de orat.* 1.43.195) asserisce di preferire le XII Tavole a tutte le biblioteche dei filosofi, Livio le definisce '*fons omnis publici privatique iuris*' (*Liv., urb. cond.* 3.34.6-7) e il filosofo Favorino (in *Gell., noct. Att.* 20.1) afferma di aver letto le XII Tavole stesse con il medesimo interesse con il quale aveva studiato le *Leggi* di Platone.

Né va dimenticato, a questo proposito, che le XII Tavole stesse erano studiate mnemonicamente da generazioni di giovanissimi scolari romani come «abecedario» nelle scuole primarie¹⁸: come ebbe modo di sottolineare un grande studioso quale Norden¹⁹, se le opere di Omero rappresentavano la «grammatica nazionale» dei greci, le XII Tavole costituivano «la grammatica nazionale» dei romani.

4. In ogni caso, nella *Prefazione*, Cortellini chiarisce subito quali siano gli intendimenti del suo lavoro.

Intanto, egli asserisce di proporre nel volume la prima e (a suo dire) unica traduzione italiana dell'antica Legge. Tale affermazione denota chiaramente la scarsa dimestichezza di Cortellini con la letteratura specialistica concernente il diritto romano antico. Infatti, contrariamente a quanto egli afferma, conosciamo non poche edizioni del testo decemvirale, precedenti a quella ora in esame, che proponevano, insieme al testo latino, la traduzione in lingua italiana a fronte²⁰.

¹⁸) O. DILIBERTO, *Ut carmen necessarium* (*Cic. leg. II 59*). *Apprendimento e conoscenza della legge delle XII Tavole nel I sec. a.C.*, in «Letteratura e civitas. Transizioni dalla Repubblica all'Impero. In ricordo di E. Narducci», cur. M. Citroni, Pisa, 2012, p. 141 ss.

¹⁹) E. NORDEN, *Die römische Literatur*, Berlin, 1905¹, trad. it. – *La letteratura romana* –, Bari, 1958, p. 10.

²⁰) Frammenti delle Leggi delle XII Tavole (quali sono state restituite da Jacopo Gotofredo, ognuna nelle sue tavole), in R. POTHIER, *Pandectes de Justinien*, Paris, 1749¹, trad. it. – *Le Pandette di Giustiniano* –, Venezia, 1831, VIII, parte prima (traduzione di Antonio Bazzarini, poi ripubblicate autonomamente, Venezia, 1837, nella medesima traduzione), L. VALERIANI, *Leggi delle Dodici Tavole esaminate secondo i principj e le regole della politica*, Firenze, 1839, p. 374 ss., P. BARINETTI, *Genesi del diritto romano*, Milano, 1852, p. 86 ss., M.

E' vero, tuttavia, che si tratta dell'unica edizione con testo e traduzione destinata al largo pubblico colto e non solo agli specialisti del diritto.

Cortellini, peraltro, chiarisce lo scopo eminentemente pratico del suo lavoro, destinato, in esplicito, da un lato «a coloro che muovono i primi passi nello studio del giure romano» (p. 4), ma dall'altro anche agli studenti delle scuole secondarie.

Le XII Tavole rappresentano il «cardine della legislazione romana» e sono, pertanto, anche la scaturigine di tutta la legislazione successiva, sino a quella coeva. La sua conoscenza è dunque indispensabile per un cittadino colto.

Con chiarezza l'autore dichiara gli intendimenti «modesti», eminentemente divulgativi, del libro.

5. Cortellini, come detto, è un antichista. Conosce dunque bene le fonti antiche. Ne offre significativa dimostrazione nella successiva *Introduzione* all'opera.

In essa, forse, l'autore tradisce le proprie simpatie politiche (in linea, come detto, con la complessiva produzione della casa editrice). Cortellini presenta, infatti, la redazione delle XII Tavole come un obiettivo squisitamente politico conseguito dalla plebe, nell'ambito della lotta contro i potenti (i patrizi). Afferma: «una classe soggetta, una volta divenuta cosciente della propria forza» (p. 6) combatte contro le diseguaglianze. La legge scritta (appunto le XII Tavole) è presentata, dunque, come un obiettivo «democratico», quale garanzia rispetto agli abusi e gli arbitrii dei magistrati romani (tutti patrizi). Il che è sicuramente condivisibile²¹ ed è ben chiaro a tutti gli autori antichi che hanno trattato dell'argomento (Livio e Dionigi di Alicarnasso in particolare).

Come anticipato, Cortellini si muove con precisione (e dimestichezza) tra le fonti antiche: ricostruisce, così, con sicura padronanza dei testi, la nascita del tribunato della plebe, la lotta per il decemvirato legislativo (451 a.C.), il recepimento nelle XII Tavole degli antichi *mores* romani e di alcune leggi greche.

Cortellini affronta, poi, ancora una volta con precisione, i punti del racconto tradizionale, concernente le XII Tavole, discussi e controversi in dottri-

ORTOLAN, *Histoire de la législation romaine, depuis son origine jusqu'à la législation moderne*, Paris, 1827¹, trad. it. – *Storia della legislazione romana dalla sua origine fino alla legislazione moderna* –, Napoli, 1864, traduzione italiana di Francesco Fulvio, p. 48 ss., e L. RAIMONDI, *Raccolta delle principali massime del Corpo del Diritto Romano*, Napoli, 1876, traduzione dei testi latini (XII Tavole comprese) di G. Vignali, p. 489 ss.

²¹) Mi permetto di rinviare al mio *La città e le leggi. Racconti di fondazione, legislazione arcaica e ideologia angustea*, in «Legge, eguaglianza, diritto. I casi di fronte alle regole nell'esperienza antica» (Convegno Bologna-Ravenna 9-11 maggio 2013), Roma, 2018, p. 95 ss.

na: in particolare, esamina la natura del secondo decemvirato e l'introduzione nelle ultime due *tabulae* (cd. *iniquae*) del divieto di *conubium* tra patrizi e plebei, nonché la presunta missione ad Atene (o nelle colonie greche italiote) dei decemviri, per apprendervi la legislazione greca (p. 13 ss.).

Cortellini (che crede, contrariamente a Vico, che la missione in Grecia sia stata effettivamente svolta) opera un non banale confronto della legislazione decemvirale con le Leggi di Gortina ed esamina con altrettanta competenza le attestazioni di Cicerone concernenti la derivazione attica di non poche norme decemvirali. Dimostra, dunque, di conoscere la discussione specialistica sul punto.

Interessante appare anche la storia della tradizione del testo decemvirale (p. 16 ss.), distrutto (o, comunque scomparso), dopo circa sessant'anni dalla sua redazione, a seguito dell'incendio gallico, in seguito appreso (come già ricordato) mnemonicamente nelle scuole primarie²², per cadere infine in desuetudine.

6. Si arriva, così, al contenuto delle antiche leggi (p. 19 ss.). Cortellini precisa che, non essendoci giunto né l'originale (come ovvio), né possedendo noi alcuna versione integrale antica, ogni ricostruzione moderna è altamente ipotetica.

Tra le tante, l'autore decide di riprodurre quella di Bruns²³, edizione effettivamente tra le più diffuse in quel torno di tempo (ed oltre), ma precisa – e anche in questo caso si dimostra tutt'altro che sprovveduto conoscitore della materia – che il medesimo Bruns è a sua volta debitore del lavoro pionieristico (ed ancor oggi prezioso) di Dirksen (1824), filologicamente perfezionato poi da Schoell (1866). Non avrebbe potuto scrivere meglio²⁴.

Il testo delle XII Tavole, con la traduzione italiana a fronte, occupa non poche pagine (p. 35-76).

Per quanto riguarda il testo latino, esso rispecchia fedelmente l'edizione – come premesso – di Bruns.

I problemi più seri sorgono, invece, con la traduzione. Le antiche leggi sono di comprensione intrinsecamente difficile, e di ancor più ardua interpretazione (sia lessicale che giuridica) anche per gli specialisti. Per potersi cimentare nella traduzione, sarebbe stata, dunque, necessaria una specifica competenza in diritto romano: che Cortellini non ha.

²²) Cfr. *supra*, § 3.

²³) Cfr. *supra*, nt. 13.

²⁴) Intorno alla decisiva influenza di Dirksen (cfr. *supra*, nt. 11) sulle edizioni delle XII Tavole a cavallo tra seconda metà dell'800 e prima metà del '900 (lavoro, peraltro, ancor oggi prezioso), si vedano per tutti DILIBERTO, *Bibliografia*, cit., p. 176 s., e FERRARY, *Saggio*, cit., p. 541 ss.

Mi limito ad un solo esempio. *Tab. III.7* (*‘adversus hostem aeterna auctoritas [esto]’*) è tradotta (p. 42) così: «Il diritto è eterno verso uno straniero (Non vi ha, cioè, prescrizione di sorta rispetto all'azione)».

Cortellini, evidentemente, fraintende il significato di *‘auctoritas’*. Quest'ultima rappresentava, infatti, come noto, l'obbligo, in capo all'alienante di una *res* oggetto di *mancipatio*, di assistenza in giudizio dell'acquirente (nonché la relativa responsabilità al *duplum*, in caso di evizione), laddove il trasferimento della proprietà fosse stato contestato da parte di terzi: un obbligo, quest'ultimo, che verso gli stranieri era «eterno», in quanto essi non potevano usucapire con il tempo la *res* mancipata. Nulla a che fare, pertanto, come aveva inteso Cortellini, con il diritto e la prescrizione dell'azione.

Il fraintendimento è frutto di scarsa dimestichezza con il diritto romano. Il giurista Antonio Bazzarini²⁵, infatti, ad esempio, giustamente (anche se forse un po' liberamente) così traduce la norma: «I forestieri non possono mai usucapire»²⁶.

7. E' tempo di concludere. L'edizione delle XII Tavole di Nereo Cortellini, di dichiarato intento divulgativo, era inserita in una collana editoriale destinata al pubblico colto dell'Italia (va ricordato: sorta da pochi decenni come Stato unitario), che si affacciava al nuovo secolo. Era un pubblico largo, che si andava estendendo proprio in quegli anni e che pertanto richiedeva anche ampie tirature di stampa.

Si tratta di un'opera diseguale, che denota sicuramente un impegno serio dell'autore, di studio e di documentazione (sulle fonti e sulla letteratura specialistica di diritto romano), anche se non mancano imprecisioni ed inesattezze, come ho avuto modo di sottolineare: ma erano probabilmente inevitabili, proprio per la mancanza, in Cortellini, di una formazione giuridica.

Ma una circostanza è certa. Il volumetto, a distanza di cinque anni dalla prima edizione (1900), viene ristampato, pressoché inalterato, dall'editore Sonzogno²⁷: il che significa che la prima era andata esaurita, avendo avuto, evidentemente, un discreto successo di vendite.

L'opera divulgativa di Cortellini, dunque, era entrata così a far parte del patrimonio culturale di un pubblico di lettori ben più ampio di quello dei soli giuristi di professione.

²⁵) Cfr. *supra*, nt. 20.

²⁶) Cito dall'edizione del 1837, p. 20.

²⁷) Cfr. *supra*, nt. 1.